



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PUGLIA SEZ. STACCATA DI TARANTO

SEZIONE 28

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|------------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | FORLEO | LUIGI | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BRUNI | NICOLA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | CAZZOLLA | FERNANDO ANTONIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 314/2013
depositato il 01/02/2013

- avverso la pronuncia sentenza n. 370/2012 Sez.1 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di TARANTO
contro:

[REDACTED]

difeso da:
MONTANARO VITO
VIA BERARDI 8 74123 TARANTO

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE TARANTO
VIA PLATEJA N. 30 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:
EQUITALIA SUD SPA.
VIA XX SETTEMBRE 74100 TARANTO TA

difeso da:
ROCCAFORTE FARIBA
VIA MATTEOTTI 17 74123 TARANTO TA

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 106201100002854-60 IRPEF-ALTRO 2007

SEZIONE

N° 28

REG.GENERALE

N° 314/2013

UDIENZA DEL

26/10/2018 ore 09:00

N°

3346/18

PRONUNCIATA IL:

26/10/18

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15/11/18

Il Segretario

[Handwritten signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato alla Commissione tributaria provinciale di Taranto il 6/4/2011 [redacted] impugnava la cartella n.106201100002854-60 con la quale Equitalia Pragma S.p.A. gli aveva chiesto il pagamento della somma di euro 3.601,67 per Irpef, e sanzioni, oltre compensi di riscossione relativamente all'anno 2007, a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi effettuato ai sensi dell'art. 36 bis d.p.r. n. 600/73.

A fondamento della domanda di annullamento della cartella impugnata il contribuente deduceva che la procedura di liquidazione delle imposte ex art. 36 bis d.p.r. n. 600/73, è ammessa laddove il controllo verta su errori materiali e di calcolo immediatamente rilevabili dalla dichiarazione del contribuente e nei soli casi eccezionali tassativamente previsti, senza che possa estendersi a situazioni e fattispecie che richiedono ulteriori indagini o acquisizione di elementi che obbligano l'amministrazione ad emettere avvisi di accertamento motivati.

Eccepiva ancora il ricorrente :

la inesistenza della notifica della cartella perché eseguita direttamente dall'agente della riscossione a mezzo posta senza avvalersi della indispensabile intermediazione dell'agente della notificazione e senza il rispetto delle relative formalità a partire dalla stesura della relata di notifica;

la mancata notifica di altri atti prodromici e intervenuta decadenza, giacché al ricorrente non risultava notificato alcun atto precedente l'iscrizione a ruolo ed era necessario nel caso di specie l'instaurazione del contraddittorio;

omessa sottoscrizione della cartella e del ruolo;

erronea iscrizione a ruolo degli interessi.

~~L'Agenzia delle entrate ed Equitalia Pragma S.p.A. si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna del [redacted] al pagamento delle spese.~~

Con sentenza del 21.5.2012 – depositata il 5.6.2012 - la Commissione tributaria provinciale di Taranto accoglieva il ricorso del contribuente e condannava l'Agenzia delle entrate al rimborso delle spese di lite.



. Ha osservato il primo giudice che l'iscrizione impugnata derivava dal mancato riconoscimento del riporto del credito Irpef della annualità precedente omessa, sicché "alla luce della giurisprudenza di legittimità, da ultimo confermata con ordinanza n. 5318 del 3/4/2012, assorbite le altre contestazioni ed evidenze, accoglie il ricorso e per l'effetto conferma l'annullamento dell'iscrizione impugnata"

L'Agenzia delle entrate ha proposto rituale appello avverso la sentenza di primo grado con atto depositato l'1.2.2013, chiedendo che, in riforma della stessa, sia dichiarata legittima la pretesa fiscale contenuta nella cartella di pagamento impugnata dal contribuente.

Con l'unico motivo di gravame sostiene l'appellante che l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla sentenza impugnata era del tutto minoritario in quanto la Cassazione ha evidenziato "in svariate sentenze la assoluta centralità della dichiarazione annuale che costituisce lo strumento unico ed imprescindibile per poter riconoscere al contribuente il diritto alla detrazione dell'imposta. Ciò in quanto -secondo i giudici di legittimità - la dichiarazione annuale ha, tra le altre funzioni, quella di rappresentare la liquidazione definitiva del debito o del credito all'Amministrazione, la quale è, in tal modo, messa in condizione di esercitare gli opportuni controlli.

"Da ciò consegue-prosegue la Cassazione- che la mancata presentazione della dichiarazione annuale esclude che il credito di imposta maturato nel relativo anno di imposta possa essere recuperato attraverso il trasferimento dello stesso al periodo d'imposta successivo.

"In tali casi resterebbe comunque salva la possibilità per il contribuente di recuperare lo stesso credito attraverso il procedimento del rimborso "anomalo" di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 546/1992.

"Ciò posto, con riferimento specifico al caso che ci occupa, si deve evidenziare che, in virtù di quanto disposto dall'art. 2, settimo comma, del d.p.r. n. 322/1998 -e, cioè, che le dichiarazioni dei redditi presentate con ritardo superiore a 90 giorni vanno considerate omesse - il Mod. UNICO2007/redditi 2006, presentato dal sig. [redacted] il 3/9/2008 deve essere considerato omesso".



Costituitosi in giudizio, il contribuente ██████████ ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per formazione di giudicato interno, per genericità dello stesso e per violazione del principio di specificità. Nel merito, ripropone tutte le censure oggetto del ricorso introduttivo del giudizio, a partire dalla violazione, ritenuta dal primo giudice e non oggetto di specifica impugnazione, dell'art. 36 bis d.p.r. 600/73.

Anche Equitalia S.p.A. si è costituita nel presente grado di giudizio chiedendo che, in assenza di appello incidentale da parte del contribuente sia rilevato il giudicato interno formatosi sulle eccezioni riferibili all'agente della riscossione ovvero, in presenza di appello incidentale dello stesso Cerra, sia decretata la legittimità dell'operato dell'agente della riscossione e l'infondatezza delle doglianze relative alla inesistenza della notifica e alla omessa sottoscrizione della cartella.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non è fondata la preliminare eccezione di inammissibilità del gravame proposta dal contribuente appellato.

L'Agenzia delle entrate, invero, ha mosso specifica censura alla sentenza impugnata sostenendo che l'ordinanza della Suprema Corte richiamata dai primi giudici costituiva indirizzo minoritario che non era condivisibile e ne ha esposte le ragioni. Nient'altro era, del resto, opponibile alla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Taranto in data 28/5/2012 la cui motivazione consiste unicamente nella trascrizione dei dati identificativi di una ordinanza della Corte di Cassazione ("~~.....alla luce della giurisprudenza di legittimità, da ultimo confermata con ordinanza n. 5318 del 3/4/2012.....~~").

Passando all'esame del merito del gravame, è opportuno, al fine di comprendere il pensiero dei primi giudici, trascrivere il contenuto della ordinanza n. 5318 del 3/4/2012 pronunciata dalla della Corte di Cassazione: "*Il primo motivo appare manifestamente fondato e assorbente. La sentenza impugnata si è discostata dalla condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 14070 del 2011, 12762 del 2006) secondo cui la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta, d.p.r. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e d.p.r. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è ammissibile e può evitare l'attività di rettifica, quando il*



dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo. Con tali modalità non possono, invece, risolversi questioni giuridiche o esaminarsi atti diversi dalla dichiarazione stessa (senza previamente contestare al contribuente il relativo accertamento con il prescritto avviso). Nella specie, la negazione della detrazione nell'anno in verifica di un credito dell'anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche, dovendo ritenersi che il disconoscimento dei crediti e l'iscrizione della conseguente maggiore imposta dovevano, pertanto, avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica".

Dalla lettura dell'ordinanza n. 5318/2012 della S.C., posta dei primi giudici a fondamento della propria decisione, risulta chiaro che essi hanno ritenuto l'illegittimità della cartella impugnata, emessa ai sensi dell'art 36 bis d.p.r. n. 600/1973, perché non preceduta da rituale avviso di accertamento. Contrariamente a quanto si afferma nel gravame, quindi, la Commissione provinciale non ha affermato la illegittimità della ripresa a tassazione operata con la cartella impugnata, ma ha piuttosto affermato che a tale ripresa non poteva procedersi con la iscrizione diretta ex art. 36 bis d.p.r. n. 600/1973 dovendo piuttosto procedersi nelle forme ordinarie con l'emissione e notificazione di avviso di accertamento per la risoluzione di questioni giuridiche, quali sono quelle oggetto del recupero di credito di imposta e della omessa (a dire dell'agenzia) presentazione della dichiarazione dei redditi.

Sul punto, peraltro, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale questa Commissione non ha ragione di discostarsi, è ormai costante; da ultimo è stato ribadito che : "In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché il disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un credito d'imposta non può avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario". (Cass. Sez. V, 8.6.2018, n. 14949).



Le considerazioni esposte impongono il rigetto dell'unico motivo di gravame con la condanna della soccombente Amministrazione finanziaria al rimborso delle spese di lite sostenute dal contribuente per il presente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione tributaria regionale di Bari - Sez. XXVIII - rigetta l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate di Taranto che condanna al rimborso delle spese di lite sostenute da ██████████ per il presente grado di giudizio liquidate in complessivi euro 900.00, oltre accessori di legge.

Taranto li 26/10/2018.

Il Presidente rel.

Dott. Luigi Forleo

